

Allegato A – Schema di Accordo Organizzativo

Le Regioni ●, interessate all'applicazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, rappresentate:

- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●
- Per la Regione ● da ● Dirigente del Servizio/Direzione ● come da deliberazione ●

Premesso che

- l'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 prevede che le regioni possono effettuare operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lett. b) dello stesso articolo;
- le regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 12 luglio 2014, n. 160 sono state ammesse alle operazioni di cui al sopra citato art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014;
- ravvisandosi l'opportunità di portare a termine l'operazione di riacquisto le Regioni Abruzzo, Liguria e Marche hanno chiesto al Ministero dell'Economia e Finanze la possibilità di procedere al riacquisto medesimo, fermo restando il rispetto dei parametri di convenienza economica di cui all'art. 45 del D.L. 66/2014 e all'art. 41 della Legge 448/2001 e il necessario concerto con il Ministero stesso;
- tutte le regioni sopra individuate hanno deliberato di approvare il presente accordo organizzativo mediante deliberazioni di Giunta ●/●/2016, n. ● della Regione ●, ●/●/2016, n. ● della Regione ● e ●/●/2016, n. ● della Regione ●;

Tanto premesso, le Regioni come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo organizzativo disciplina tra le Regioni sottoscrittrici le modalità di affidamento dell'assistenza legale e dell'attività di consulenza finanziaria per le operazioni connesse all'attuazione dell'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

Al medesimo Accordo organizzativo possono successivamente aderire le altre Regioni che siano state ammesse alla rinegoziazione del proprio debito obbligazionario con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/07/2014 di cui alle premesse. Le premesse del presente Accordo sono da considerarsi parte integrante dello stesso.

ART. 2 (Durata)

Il presente Accordo ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le Regioni aderenti all'Accordo medesimo come sopra individuate.

L'Accordo può essere prorogato anche limitatamente ad una parte dei soggetti firmatari, in relazione al protrarsi delle attività necessarie al completamento delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Accordo.

ART. 3 (Obblighi delle parti)

Con il presente Accordo la Regione Marche si assume l'obbligo di espletare, mediante le proprie strutture organizzative, le procedure per l'affidamento dell'assistenza legale e per l'affidamento delle funzioni di consulente finanziario necessarie per l'espletamento delle operazioni di rinegoziazione del debito obbligazionario di cui all'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014.

Le procedure di cui al presente articolo sono finalizzate alla conclusione di un Accordo Quadro per i servizi di assistenza legale e di un Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di consulenza finanziaria, ai quali tutte le regioni di cui al presente Accordo organizzativo potranno aderire mediante stipula di singole convenzioni con i soggetti aggiudicatari, conformemente alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti interni.

ART. 4 (recesso)

Ciascuna regione potrà recedere dal presente Accordo dandone avviso alla Regione Marche con almeno 30 giorni di anticipo.

ART. 5 (rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 15 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge n. 241 del 07/08/1990 è sottoscritto mediante firma elettronica avanzata o qualificata.